

Abbiategrasso, 29 giugno 2020

**SPETT.
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ABBIATEGRASSO**

Oggetto: **Osservazione n. 1, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lr 12/2005, al Piano attuativo Essedue delle aree comprese tra Viale Papa Paolo VI e viale Giotto, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 6 febbraio 2020**

Violazione per errata e falsa applicazione dell'art. 21, dei punti 9.2 e 9.3 e 9.3.2 del Documento di Piano e dell'art. 8, comma 2, L.R. 12/2005. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

Il perimetro del PA Essedue occupa il 35,98% del totale della superficie territoriale dell'ATS2 (mq. 526.793), per la quale sia il Documento di Piano (DP) sia le Nta del Piano delle Regole (PdR) dettano una disciplina speciale.

La necessità di un indirizzo di governo complessivo dell'intero ATS2 deriva dalla finalità strategica delle aree interessate, per le quali il Documento di Piano ha individuato obiettivi specifici (pagg. 163 e 164).

Per ATS2 è stabilito il "*completamento dell'edificato delle aree di dismissione industriale e di nuova espansione nella parte a nord – est della città compresi entro la circonvallazione viaria a ridosso del Naviglio Grande e la linea ferroviaria proveniente da Milano.*"

Per il Documento di Piano "*L'obiettivo strategico è focalizzato a indirizzare la trasformazione morfologica e paesaggistica con interventi di qualità progettuale che sviluppino e precisino le linee guida elaborate dai progetti urbani e paesaggistici degli ambiti strategici*".

Ulteriori approfondimenti sono demandati ai piani attuativi "*e sviluppati sulla base di studi, sul confronto negoziale tra l'Amministrazione e gli investitori, i proprietari delle aree. Nonché di informazione ai cittadini, secondo le modalità partecipative della L.R. 12/2005*".

Prosegue il punto 9.2 del Documento di Piano: "*Tale scelta ha come obiettivo quello di delineare linee guida strategiche per poter avviare modalità di trasformazione urbana.*"

Il punto 9.2 del Documento di Piano rende esplicito il rapporto di presupposizione tra linee guida (esistenza delle) e pianificazione di dettaglio, rapporto del tutto e illegittimamente omesso dalla DGC 10/2020 e dai suoi allegati; anzi, esplicitamente escluso.

Il comma 2 del punto 9.3, DP, a pag. 164 è assai esplicito nel rappresentare la finalità dell'ambito di trasformazione, i cui confini, *"ancorché individuati a livello cartografico, non rappresentano ambiti perimetrati con valenza conformativa, ma consentono di mettere a fuoco e rapportare tra loro, in modo coerente e sinergico, le azioni e gli strumenti per attuare le linee di azione strategica sia alla scala urbana che alla scala dell'intero territorio comunale in relazione al paesaggio agricolo che alla vasta scala territoriale."*

Ancora più esplicitamente si riconosce la speciale funzione degli ambiti di trasformazione strategica nella complessiva previsione e disciplina del Documento di Piano: essi sono infatti *"delineati come veri e propri "progetti urbani e paesaggistici" che individuano le 'regole del gioco' insediativo e tracciano le linee guida per l'attuazione degli ambiti di trasformazione."*

Relativamente all'ATS2 il punto 9.3.2 del Documento di Piano ne traccia le invarianti strutturali (pag. 171, cfr. tavv. 15 e ss.).

In questo ambito deve essere affrontato puntualmente *"il tema della ricucitura, ricostruzione e valorizzazione del margine urbano, favorendo la connessione fisica e funzionale della nuova porzione di città con il tessuto consolidato e la necessità che le nuove costruzioni diventino motori virtuosi per la trasformazione delle zone contigue"*. Tale compito è per l'appunto affidato al Piano Progetto dell'art. 21, comma 1, che è *"una procedura finalizzata alla definizione progettuale di zone estese interne agli ambiti di trasformazione strategica, caratterizzate da elevata complessità del tessuto fondiario, dal frazionamento della proprietà, dalla presenza di costruzioni o attività dismesse e dalla mancanza di reti ed infrastrutture. Si tratta di ambiti la cui concreta trasformazione richiede un complesso coordinamento progettuale, finanziario e operativo. Tale modalità d'intervento consente, anche confrontando soluzioni alternative, la valutazione urbanistica della sostenibilità paesaggistica, ambientale, economica e sociale delle soluzioni proposte, che dovranno altresì assicurare elevati livelli di qualità urbana e architettonica."*

In ragione della sua specialità, l'art. 21 delle Nta ha evidenziato la necessità di un indirizzo di governo complessivo dell'intero ATS2, attraverso uno strumento di governo definito piano – progetto, o di indirizzi, sempre complessivi per l'intero ambito, dettati dall'Amministrazione comunale a norma del comma 5 del medesimo art. 21.

Il piano attuativo adottato con la DGC 10/2020 non risponde a nessuna delle finalità dell'ATS2 e a nessuno dei requisiti e delle condizioni prescritte dal Documento di piano e dall'art. 21, poiché anche nel caso del comma 5 li si deve comunque perseguire.

Nei punti 3 e 5 della Relazione "Tecnica integrazione bis", redatta dagli estensori del PA (Tav. 1 approvata con DGC 10/2020), d'ora e innanzi solo Relazione Tecnica, è data una lettura fuorviata dei precetti del DP: il tema della ricucitura urbana è affrontato in un'ottica endogena, poiché, come è del tutto evidente dalla Tavola 10 "Planimetria generale con tracciati", il tema della ricucitura e valorizzazione del margine urbano è assente.

L'assetto planivolumetrico del piano adottato fa risaltare con chiarezza una distribuzione dei volumi e degli spazi liberi non in funzione della creazione di una "parte di città", bensì al solo scopo di esaltare la funzione commerciale con allineamento verso i lati esterni dei fabbricati commerciali e quelli residenziali confinati nella retrostante parte a ridosso del tessuto urbano costruito (residenziale e industriale dismesso), o costruendo.

Non c'è nessun punto di sutura con il tessuto urbano consolidato, tant'è che le linee di collegamento con la città sono inalterate, tranne una interna che si connette a strada pubblica esistente, ma senza che venga creato alcun rapporto con il tessuto costruito e l'Annunziata e senza alcuna interconnessione con il lato a sud di via Paolo VI delle aree dell'ATS2.

A riprova dell'impostazione autoreferenziale del progetto sono la distribuzione e collocazione degli spazi standard che non assolvono affatto all'esigenza di fare città.

Neppure sono previsti adeguati collegamenti ciclopeditoni, se non all'interno del comparto del PA e fini a se stessi, tant'è che nulla, assolutamente nulla, è previsto per favorire, quantomeno, l'integrazione della c.d. mobilità dolce di questa nuova superfetazione urbana con la restante parte della città.

*

Al punto 5 della Relazione Tecnica si apprende come il PA si prefigga il raggiungimento dell'obiettivo di configurare un vero e proprio completamento del centro storico di Abbiategrasso, che avverrebbe tuttavia in seconda battuta, attraverso l'impegno della proprietà "a individuare un congruo mix di usi commerciali che possa contribuire ad arricchire gli usi commerciali già propri del centro commerciale naturale del centro storico".

Emerge da questa affermazione il chiaro travisamento dei presupposti di fatto delineati con i suoi obiettivi dal DP, poiché si immagina che la città si risolva nel solo centro storico e che il centro storico si riassuma solo nella funzione commerciale, certo importante, ma non esclusiva.

Emerge una concezione della città esclusivamente mercantile, dove il vivere delle persone è visto nella sola ottica di consumatori.

Il cittadino di Abbiategrasso per la Giunta che ha adottato il PA e per il suo proponente è solo un portafoglio.

D'altronde nella "società liquida" di cui parla Bauman, il cittadino è soltanto consumatore.

Sicché si ha la conferma che l'Amministrazione comunale si è totalmente adagiata su questa riduzione soltanto consumistica della vita umana e dell'idea di città, in perfetta aderenza con le sue decisioni assunte con deliberazione n. 144 del 2 novembre 2017 (cfr. secondo punto del "Rilevato che").

Ancor più evidente è il travisamento dei presupposti di diritto.

A pag. 171 del DP, punto 9.3.2, è affermato che *"Anche in questo ambito verrà puntualmente affermato il tema della ricucitura, ricostruzione e valorizzazione del margine urbano, favorendo la connessione fisica e funzionale della nuova porzione di città con il tessuto consolidato e la necessità che le nuove costruzioni diventino motori virtuosi per la trasformazione delle zone contigue"*.

E' dunque chiaro che per la norma del DP: a) l'oggetto della ricucitura e valorizzazione è l'**ambito**, cioè l'ATS nella sua totalità, e non una parte di esso; b) l'obiettivo è fare una parte di città che si integri con il tessuto urbano esistente; c) le nuove costruzioni diventino motori virtuosi delle zone contigue, nell'evidente presupposto che siano integrate che, per dirla secondo il corrente linguaggio degli urbanisti, dialoghino tra di loro e non siano, come nelle previsioni del PA, o aggiunte, o addirittura giustapposte tra di esse all'interno dello stesso PA.

I profili di illegittimità sopra evidenziati sono la diretta conseguenza del fatto che il piano attuativo in esame è fine a se stesso, preordinato a soddisfare il solo interesse della proprietà, al di fuori di ogni valutazione del rapporto con l'intorno, ad onta delle dichiarazioni di stile contenute nella Relazione Tecnica.



Partito Democratico
CIRCOLO DI ABBIEGRASSO e
CASSINETTA DI LUGAGNANO

In conclusione, **per le motivazioni sopra esposte, si domanda la revoca della DGC 10/2020, o in subordine, la modifica del PA per renderlo adeguato al PGT, previa adozione di Piano Progetto o di indirizzi complessivi per l'intero ATS2.**

Andrea Gillerio

PARTITO DEMOCRATICO
Abbiategrosso e Cassinetta di Lugagnano
Segretario